

307006



N. 3070/06	Sen.
N. 9963/06	Rep.
N.	F.N.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL CASO.it

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

sezione 1° civile

composta dai seguenti magistrati:

Presidente dott.ssa Augusta Tognoni

Consigliere dott. Domenico Urbano

Consigliere dott. Roberto Bichi

riunita in camera di consiglio , ha emesso la seguente

CONTRIBUTO
UNIFICATO

SENTENZA

Nella causa n. r.g. 4207 del 2005, promossa, con atto di citazione
in appello notificato il 26 ottobre 2005 , da:

~~Enrico Selmi~~ difeso e rappresentato dagli avv.ti Luca Ricci e
Rocco Pietro Sicari, domiciliatari, con studio in via Francesco Sforza n. 5,
Milano,

appellante

contro

Credito Valtellinese scarl, difesa e rappresentata dagli avv.ti,
proff. Piero Schlesinger e Franco Anelli e dall'avv. Michele Mazza e
domiciliata presso lo studio del primo, Galleria Passerella n.2 , Milano,

appellata

oggetto: azione di nullità; risarcimento dei danni; contratto
bancario.

Conclusioni: v. allegati A e B

B



4207/05

Avv. LUCA RICCI
Via Francesco Sforza, 5
20122 Milano-T.02-59902238

CORTE D'APPELLO DI MILANO

(RG. N. 4207/05)

COPIA
UFFICIO

IL CASO.it

Nella causa promossa da:

[REDACTED] con gli Avv.ti Luca Ricci e Rocco Pietro Sicari

-attore -

CONTRO

CREDITO VALTELLINESE S.P.A., con gli Avv.ti proff. Piero Schlesinger,
Franco Anelli ed Avv. Michele Mazza

-convenuto-

NOTA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, *contrariis reiectis*, in riforma totale della gravata sentenza n. 341/05 del 29 giugno 2005, depositata in cancelleria il 7 luglio 2005, resa *inter partes* dal Tribunale di Sondrio, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operato della banca Credito Valtellinese ovvero dei suoi dipendenti o promotori con riguardo all'operazione di acquisto delle obbligazioni Cirio Holding Luxembourg 01/04, effettuato in data 5/2/2001 per conto dell'attore e conseguentemente dichiarare la nullità e/o invalidità della medesima con ogni conseguente statuizione e, per l'effetto, condannare il convenuto:

ALL. A

M3

- alla restituzione all'attore del capitale investito pari ad € 110.570,00 ovvero a quell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
 - al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni, a qualsiasi titolo, compreso il mancato guadagno da determinarsi in ragione dei risultati che sarebbero stati conseguiti durante tutto il periodo in cui ha avuto luogo l'attività di investimento finanziario a fronte di un investimento adeguato agli obiettivi perseguiti dall'attore ed in particolare alla sua propensione al rischio, ovvero nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia, ed il danno esistenziale, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condannare il Credito Valtellinese a rifondere al Sig. ~~Colonna~~ spese, diritti ed onorari di causa in relazione a questo ed al precedente grado di giudizio;

Avv. Luca Ricci

Avv. Rocco Pietro Sicari

CORTE DI APPELLO DI MILANO

(Sezione I – C.R. dott. Bichi – R.G. 4207/05)

Foglio di precisazione delle conclusioni

Il Credito Valtellinese, rappresentato e difeso come indicato in epigrafe, precisa come segue le proprie

conclusioni

IL CASO.it

Piaccia alla Corte Ecc.ma adita,

Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,

- confermare integralmente la sentenza di primo grado, rigettando l'appello proposto del sig. ~~Colonna~~

- in ogni caso respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;

- con il favore delle spese e degli onorari anche del presente grado del giudizio.

ALL. B



Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2004 ~~Enrico Sabatini~~ conveniva avanti il Tribunale di Sondrio Credito Valtellinese scarl esponendo che:

"da tempo" intratteneva rapporti con la Banca convenuta per la gestione di conti correnti bancari e per "attività di investimento finanziario";

alla scadenza di operazione "pronti contro termine", il 5 febbraio 2001 si era rivolto al funzionario ~~Costantino F...~~, suo abituale referente, il quale gli aveva prospettato l'acquisto di obbligazioni "Cirio Holding Luxembourg", tipologia di investimento inserita nel "paniere" della Banca, ciò costituendo "garanzia di un'accurata valutazione e di discernimento preventivo da parte della Banca";

sulla base di tale rassicurazione aveva proceduto all'acquisto del prodotto per l'importo di € 110.750,00;

nel novembre 2002 apprendeva del crollo finanziario del gruppo Cirio.

Sulla base di tali premesse di fatto, l'attore denunciava che "l'acquisto proposto dalla banca era da considerarsi illegittimo in quanto in totale contrasto con tutte le norme poste a tutela dell'investitore", richiamando, all'uopo, i precetti di cui agli artt. 21 , 23 e 29 TUF, non

avendo la Banca fornito un'informazione completa sui rischi dell'operazione, addirittura inducendolo ad acquistare un prodotto che neppure conosceva e non rispondente alla "propensione al rischio" della posizione. L'attore concludeva chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dalla Banca, con declaratoria di nullità del contratto e condanna alla restituzione della somma versata, oltre al risarcimento dei danni, anche per mancato guadagno.

Si costituiva Credito Valtellinese scrl, il quale contestava ogni pretesa deducendo la pretestuosità dell'iniziativa e l'insussistenza degli addebiti comportamentali attribuiti ai funzionari della Banca.

Il Tribunale disponeva l'assunzione delle prove orali dedotte e definiva il giudizio con sentenza 7 luglio 2005 con la quale respingeva le domande dell'attore, condannato alla rifusione delle spese processuali.

Con atto di citazione in appello notificato il 26 ottobre 2005 ~~_____~~ ~~_____~~ impugnava la predetta sentenza chiedendone l'integrale riforma, deducendo, a censura, l'incongrua valutazione delle risultanze istruttorie, da cui il Tribunale avrebbe tratto l'errato convincimento circa la sua qualità di esperto investitore, che, in via autonoma, aveva deciso l'acquisto, in assenza di qualsiasi condotta ingannatoria o fuorviante dei funzionari della Banca; evidenziava, altresì, il difetto di adeguata risposta, da parte del Giudice di primo grado, ai temi proposti circa la configurazione degli obblighi a carico degli intermediari.

Si costituiva la Banca, che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

Precisate le conclusioni così come riportato all'epigrafe , la causa giunge in decisione

Motivi della decisione

1. Il Tribunale è pervenuto al rigetto delle domande dell'attore sulla base di alcune sintetiche considerazioni essenzialmente rivolte ad evidenziare che questi era "soggetto piuttosto esperto del mondo finanziario ed abituato a trattare investimenti in campo azionario ed obbligazionario, anche di rilevante entità" e che , come tale, non era un soggetto "ignorante" "abbisognevole di dettagliati consigli", così come dimostrato in occasione dell'acquisto di obbligazioni Cirio, avvenuto dopo la consultazione con il funzionario della Banca, ma anche "dopo essersi "consigliato con il fratello e dopo aver ponderato la situazione". Considerazione cui si aggiunge il rilievo che la Banca non poteva immaginare, nel momento, il successivo crollo dei valori delle obbligazioni.

Ritiene la Corte che, invero, non possa condividersi una tale impostazione che non appare dare conto delle problematiche , discendenti da specifiche disposizioni del TUF D.L.vo 24 febbraio 1998 n.58 - ampiamente illustrate e richiamate dall'appellante - e inerenti agli obblighi informativi gravanti sulla banca intermediaria. Inoltre, la sentenza non offre una lettura congrua delle risultanze istruttorie.

2. Al fine di dare immediata risposta all'eccezione sollevata dall'appellata circa la pretesa inammissibilità della domanda risarcitoria proposta da ~~_____~~ sul rilievo che questi avrebbe prospettato, essenzialmente, una questione restitutoria in virtù della dedotta nullità del contratto, giova puntualizzare che l'attore sin dall'atto di citazione di primo grado ha dedotto: a) l'illegittimità del comportamento della banca, con specifico riferimento alla violazione degli obblighi informativi gravanti sull'operatore qualificato ex artt. 21 e 23 TUF in riferimento a tutte quelle caratteristiche del titolo elencate alle pagine 8 e 9 dell'atto di citazione; b) la violazione delle regole di adeguatezza ricavabili dall'art. 29 TUF. Sulla base di tali premesse ha svolto un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'operato della Banca, prospettando quale conseguenza :1) la nullità del contratto intercorso per violazione di norme imperative individuate, appunto nelle citate disposizioni di cui agli artt. 21,23 e 29, con obbligo restitutorio di quanto versato; 2) l'insorgenza di un obbligo risarcitorio dei danni patrimoniali e non (danno esistenziale).

Ciò posto si risolve in una mera enunciazione priva di riscontro l'asserzione dell'appellata inerente al rilievo – su cui insiste anche in memoria di replica – secondo cui l'unica domanda ammissibile sarebbe quella di nullità del contratto, giacchè tale deduzione contrasta con i dati, inequivoci, sovra richiamati: il fatto che l'attore abbia prospettato, in principalità, che la violazione di determinati precetti determini l'invalidità

del contratto per violazione di norme imperative non preclude che l'accertamento di illegittimità di quella medesima condotta possa assumere rilievo nella prospettiva risarcitoria. E, d'altra parte, ferma restando la *causa petendi* - sempre dedotta dall'attore sotto i profili riconducibili agli artt. 21,23 e 29 TUF, e sulla base dei quali è stata richiesto, in via preliminare, l'accertamento dell'illegittimità della condotta della Banca- le conseguenze da trarsi, nell'ambito del *petitum* dedotto (riversamento, in tutto o in parte, di somma equivalente al prezzo di acquisto delle obbligazioni, ristoro di ogni tipo di danni patrimoniali e non sofferti), si ricollegano, comunque, al potere di qualificazione della domanda da parte del Giudice (cfr. Cass. nn. 1939/2003, 22665/2004).

Fondata, invece, appare l'eccezione dell'appellata circa l'inammissibilità della questione di invalidità del contratto per la sussistenza di un "conflitto d'interesse", giacchè la banca avrebbe venduto - senza rappresentare tale situazione al cliente e senza ricevere un suo assenso per iscritto- le obbligazioni in contropartita diretta (così dimostrandosi che l'appellata era titolare di un diretto interesse a cederle a terzi). Infatti, tale specifico profilo non risulta dedotto nell'atto di citazione di primo grado e, come noto, è precluso l'esame di profili di nullità diversi da quelli indicati al momento della proposizione della domanda relativa; il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità va coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e

pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea , non anche quando sia invece la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa

IL CASO. it pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, giacché in tal caso l'invalidità dell'atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea (v. Cass. n. 20548/2004). Così pure , deve ritenersi inammissibile, giacchè nuova, la domanda di annullamento del contratto, sempre per "conflitto di interesse" cui è fatto cenno nelle difese svolte dall'appellante solo in questa fase di giudizio.

3. Venendo al merito dell'impugnazione, ritiene la Corte che la valutazione espressa dal Tribunale non sia condivisibile, in quanto la condotta in esame, proprio come risulta dalle stesse risultanze istruttorie richiamate dal giudice di primo grado, appare in palese contrasto con i doveri di diligenza che gravano sulla banca intermediaria.

Giova innanzitutto dissentire dall'affermazione dell'appellata (e del Tribunale) circa la figura dell'attore quale soggetto esperto del settore, quasi aduso ad operazioni, autonomamente deliberate, caratterizzate dalla ricerca di alti rendimenti, con propensione al rischio.

Tale indicazione invero, può osservarsi, appare ininfluenza, comunque, ad esimere la Banca dall'adempimento degli obblighi

informativi sulla stessa gravanti: ancorché diversamente calibrati a seconda della tipologia di cliente, comunque essi non vengono meno, giacché l'esigenza di conoscere le caratteristiche dell'investimento offerto sono proprie, ovviamente, di qualsiasi investitore, anche di quello più disposto ad affrontare rischi. Ma, appare superfluo indugiare su tale questione, in quanto la posizione di ██████████ non può certo essere assimilata – come erroneamente affermato dal Tribunale – a quella dell'esperto investitore con apprezzabile propensione al rischio.

Invero, ciò non è indicato neppure in sede di deposizione da parte di Francoli, funzionario della banca, e, soprattutto, una tale qualificazione non può certo derivare dall'analisi delle operazioni in precedenza poste in essere da ██████████. Dagli estratti conto titoli attinenti al periodo precedente (v. doc. 21 e segg. appellata) emerge che questi ha effettuato investimenti in strumenti finanziari (per altro con movimentazioni di qualche centinaio di milioni, certo non indicativi di un'attività speculativa) del tutto tranquilli. In assoluta principalità sono "pronti contro termine" od obbligazioni (scelte orientate ad una pressoché totale assenza di rischio); gli stessi investimenti azionari riguardano titoli di società individuanti tradizionali riferimenti dei risparmiatori (Pirelli, Ifi, Imi, Mediobanca, lo stesso Credito Valtellinese ecc.). Ma poi, l'operazione in esame, per le sue caratteristiche intrinseche e per quanto riferito dallo stesso citato teste, è assolutamente estranea, nelle intenzioni di ██████████, da un qualche ambito di rischio. Infatti, è quasi ovvio

notare che si tratta di un reinvestimento di un "pronti contro termine" in titoli obbligazionari - operazione intrinsecamente tendente al sicuro mantenimento del capitale -. Inoltre, dalla citata testimonianza non emerge affatto che nel colloquio si fece riferimento ad una qualche indice di maggior rischio nell'acquisizione delle obbligazioni in esame: anzi è lo stesso teste che riferisce come egli "dal giardinetto della banca" tirò fuori due o tre titoli obbligazionari che avevano il requisito della durata di due tre anni, essendo questa l'esigenza precipua del cliente (così ~~_____~~ "l'interesse del sig. ~~_____~~ era una durata più lunga dei pronti contro termine; non espresse una richiesta di maggior rendimento"); teste che ha evidenziato, altresì, che "il tasso di interesse delle obbligazioni Cirio, tenuto conto della scadenza, era in linea coi tassi di mercato di quel tipo di investimento".

Ed appare del tutto ininfluyente l'ulteriore argomentazione svolta dall'appellata circa il carattere di accentuato rischio di operazioni effettuate da ~~_____~~ su titoli Fiat. Invero, anche tale affermazione appare meramente apodittica e, soprattutto, introduce un tema irrilevante, trattandosi di riferimenti ad operazioni ben successive a quelle qui in considerazione e, quindi, tali da non concorrere a descrivere il profilo dell'investitore, conosciuto dall'intermediario, nel febbraio 2001.

Pertanto, a conclusione di tale disamina, deve affermarsi che l'operazione in questione deve annoverarsi nell'ambito di un qualsiasi

normale investimento effettuato da un cliente, rispetto al quale trovano piena operatività i principi, posti a tutela dell'interesse ad una piena informazione, che si leggono negli artt. 21,23 e 29 TUF.

Ed allora, palese è l'inadempimento da parte dell'Istituto bancario.

4. Come sopra accennato, la deposizione del funzionario che tenne i rapporti con ~~C. S.~~ i descrive le circostanze dell'operazione: il cliente che richiede, in luogo del rinnovo "pronti contro termine", un investimento obbligazionario a lunga scadenza; la proposta da parte della Banca di un giardinetto con due-tre titoli obbligazionari, tra cui "Cirio", con indicazione della durata e del tasso di rendimento; il funzionario che comunica che si trattava di titoli da reputarsi buoni, "apprezzati dal mercato", tanto da valutarli "sopra la pari", poiché "legati al ramo alimentare, ossia ad una categoria di beni non voluttuari". Risulta altresì che ~~C. S.~~ si riservò l'acquisto dopo essersi consultato con il fratello (circostanza che - giova osservare subito - invero, diversamente da quanto immotivatamente ritenuto dal Tribunale, non appare significativa di alcunché, se non di una normale consultazione familiare improntata alla necessità di una ponderazione dell'acquisto, ma sempre sulla base delle informazioni fornite dalla banca).

Così ricordate le circostanze dell'operazione, deve osservarsi come il comportamento della banca sia censurabile, giacché non ha fatto presente al cliente minimi e banali elementi di conoscenza. Infatti, in primo luogo, va



rilevato che il titolo è stato venduto prima della delibera di emissione, nel periodo "grigio" successivo all'annuncio, quando la vendita di un "bene futuro" è precipuamente destinata solo agli investitori istituzionali. E' ben vero che la Banca d'Italia ha reputato lecita la cessione, anche in tale periodo, dei titoli ai clienti privati (v. bollettino n. 41/2003, doc. 36 appellata), ma ciò non si riflette nell'esenzione dall'adempimento degli obblighi informativi. Anzi, nella specie, essi acquisiscono una rilevanza ancor maggiore, in quanto il funzionario deve richiamare l'attenzione del cliente sulla particolare natura dell'operazione e, inoltre, sul fatto che le obbligazioni sono emesse da una società finanziaria lussemburghese. Nulla di ciò è stato rappresentato, anzi il funzionario ha fatto riferimento ad "obbligazioni" proprie di un gruppo industriale italiano, di un settore "solido" quale quello alimentare, così offrendo argomenti di affidabilità al cliente circa la tranquillità dell'investimento, nulla riferendo sulle particolari condizioni dell'emissione, cui sopra si è fatto riferimento. Va osservato poi che, addirittura, neppure risulta il dato comunicato di una valutazione sopra "la pari", attesa la contestazione sul punto, svolta da Scherini, che riferisce come, successivamente, abbia saputo che nel febbraio 2001 l'obbligazione era valutata sotto "la pari" (€ 99,925, v. pag. 40 atto di appello e doc. 3).

Si appalesa, quindi, la violazione dei precetti di cui alle lettere a e b dell'art. 21 TUF, che, in effetti, rappresentano una specificazione del

generale principio di cui all'art. 1337 c.c., rispondente all'esigenza di elevare il livello di correttezza da parte dell'operatore qualificato, che, come tale, ha un accesso facilitato ai dati relativi alle caratteristiche dei titoli, che è tenuto a conoscere prima di consigliarli o offrirli in vendita. E' ben vero che in ogni investimento vi è una componente di rischio che è impossibile azzerare, ma l'investitore deve sopportare solo tale rischio, non anche quello derivante da un difetto di conoscenza circa il contenuto del titolo e, comunque, degli elementi che incidono sulla sua consistenza e sicurezza. Ed in tale prospettiva trova ragione l'aggravamento del regime di responsabilità ricavabile dall'art. 23 comma 6°. E, a tale ultimo riguardo, le argomentazioni svolte dall'appellata non valgono ad evidenziare certo l'assolvimento dell'obbligo di diligenza.

Ed infatti, non vi è ragione di dubitare che il funzionario non ha agito con intendimenti ingannatori, ma ciò non esclude la sussistenza di una non accettabile superficialità e, sostanzialmente, della negligenza della Banca, la quale ha offerto in vendita obbligazioni la cui emissione era annunciata e di cui non era in grado di conoscere le caratteristiche: non risulta neppure che, in qualche maniera, la banca avesse avuto conoscenza dell'eventuale *Offering circular*, né, men che meno, ovviamente, abbia portato a conoscenza del cliente tali elementi o abbia consegnato una qualche nota informativa.

Addirittura contraddittorio è l'argomento, riproposto dalla Banca - attinente al fatto che Scherini era un cliente che aveva un' alta propensione di rischio. Ciò lo si dovrebbe dedurre dalla circostanza che nella scheda consegnatagli nel 1992 non avrebbe barrato la casella destinata al profilo di rischio quale cliente, così - prospetta l'appellata- volendo agire con più ampio spettro di manovra su ogni tipologia di titolo. Ma se così fosse, allora, dovrebbe ritenersi che Credito Valtellinese ha offerto le obbligazioni Cirio nella consapevolezza di un tasso di rischio accentuato, in ipotesi appropriato al profilo di propensione al rischio asserimento indotto dalla (mancata) dichiarazione nel modulo 1992. Offerta però - e ciò è di rilevanza- non compatibile con la volontà di ~~Scherini~~ particolarmente espressa nell'occasione - come sopra illustrato- di acquisire un tranquillo investimento a scadenza lunga. , in luogo di pronti contro termine.

5. Venendo all'analisi delle conseguenze derivanti dall'accertamento dell'illegittimità della condotta della Banca, ritiene questa Corte di dovere far riferimento ai principi espressi, da ultimo, dalla Suprema Corte (Cass. n. 19024/2005), ancorchè in riferimento a vicenda non coincidente con quella in esame, ma che coinvolge l'apprezzamento delle violazioni di precetti comportamentali gravanti sull'intermediario. Con tale pronuncia il Giudice di legittimità nel riconsiderare il rapporto tra regole di comportamento negoziale delle parti e regole di validità del contratto, nel riaffermare la non interferenza tra questi diversi piani della

vicenda negoziale, ha indicato anche la prospettiva di tutela, sotto il profilo risarcitorio, della parte che abbia subito gli effetti di un non corretto comportamento della controparte in sede di trattative e di definizione delle condizioni di un contratto valido. L'applicazione di tali principi induce questa Corte alle seguenti considerazioni.

L'appellante ripropone la questione della nullità del contratto per violazione di norme imperative individuando esse, ai fini dell'applicazione dell'art. 1418 1° comma c.c., nelle citate disposizioni che prefigurano obblighi informativi a carico della banca venditrice. La prospettazione non può essere condivisa.

Deve osservarsi che la "contrarietà" a norme imperative, quale "causa di nullità" del contratto, pretende che essa attenga ad elementi "intrinseci" della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c.) I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale, per cui la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore (v. Cass. n.19025/2005 e, inoltre, Cass. n. 111/2004 e n. 14234/2003).

Neppure può assumere rilievo - a parte la tardività della deduzione, proposta solo in questa sede d'appello- il fatto che

IL CASO.it

l'inosservanza degli obblighi informativi, impedendo al cliente di esprimere un consenso "libero e consapevole" renderebbe il contratto nullo sotto altro profilo, per la mancanza di uno dei requisiti "essenziali" (anzi di quello fondamentale) previsto dall'art. 1325 c.c. Invero, le informazioni che debbono essere preventivamente fornite dall'intermediario non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma (soltanto) elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi della mancanza di consenso.

La tutela del cliente rispetto alla violazione degli obblighi informativi – come indicato dalla citata sentenza n. 19024/2005 – va ravvisata nell'azione risarcitoria, che trova fondamento nell'applicazione dei principi di cui all'art. 1337 c.c. e di cui, come detto, l'art. 21 Tuf rappresenta, nell'ambito di questa tipologia di rapporti, una specificazione.

Giova premettere che l'ambito di rilevanza della responsabilità contrattuale non è circoscritto alle ipotesi in cui il comportamento non conforme a buona fede abbia impedito la conclusione del contratto o abbia determinato la conclusione di un contratto invalido ovvero (originariamente) inefficace, di tal che non può affermarsi – quale principio assoluto - che dopo la stipulazione del contratto ogni questione relativa all'osservanza degli obblighi imposti alle parti nel corso delle trattative sarebbe preclusa, in quanto la tutela del contraente sarebbe affidata, a

partire da quel momento, solo alle norme in tema di invalidità e di inefficacia del contratto.

Il perimetro applicativo della regola posta dall'art. 1337 c.c. va oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, che implica, per quanto qui interessa e rispetto ai contratti in esame, un dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti, ovviamente, ingannatori, ma anche anche solo reticenti e "fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto" "Non vi è quindi motivo di ritenere che la conclusione di un contratto valido ed efficace sia di ostacolo alla proposizione di un'azione risarcitoria fondata sulla violazione della regola posta dall'art. 1337 c.c. o di obblighi più specifici riconducibili a detta disposizione, qualora il danno trovi il suo fondamento (non già nell'inadempimento un'obbligazione derivante dal contratto, ma) nella violazione di obblighi relativi alla condotta delle parti nel corso delle trattative e prima della conclusione del contratto" (Cass. n.19024/2005). Pertanto la violazione di tale regola di comportamento assume rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative o di conclusione di un contratto invalido o comunque inefficace, ma anche quando il contratto posto in essere sia valido, e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento non corretto. In detta ipotesi il risarcimento deve essere ragguagliato al "minor vantaggio o al maggiore



aggravio economico" determinato dal contegno sleale di una delle parti (Cass. 11 luglio 1976, n. 2840; 16 agosto 1990, n. 8318), salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento (sul tema è sufficiente rinviare all'elaborazione di cui alla citata Cass. n. 19024/2005).

IL CASO.it

Facendo applicazione di questi principi può osservarsi che il cliente, desideroso di investire il proprio denaro in un titolo obbligazionario a scadenza di due o tre anni, con tasso di rendimento normale, se posto in condizioni di conoscere la situazione delle obbligazioni Cirio (ancora non emesse, senza *rating*, facenti capo a finanziaria lussemburghese priva di adeguata garanzia patrimoniale) o, comunque, senza l'interferenza del comportamento carente e negligente della Banca, avrebbe orientato la propria determinazione in maniera difforme, manifestando interesse all'acquisto solo ad un prezzo estremamente minore (che scontasse il rischio dell'investimento) o – ciò è da ritenersi con criterio di assoluta probabilità – quale investitore di normale accortezza, ~~Salvo~~ si sarebbe orientato verso un investimento rappresentato da uno di quella miriade di titoli obbligazionari, provvisti di *rating* sicuro, con analogo rendimento, e che avrebbero garantito, così, alla scadenza, il recupero del capitale, oltre l'utile degli interessi.

In tale prospettiva, quindi, il danno deve essere determinato, sulla base di una ragionevole presunzione rispondente a criteri di congruità ed equità, che tengano conto della differenza tra l'investimento in origine



effettuato, l'utilità tratta (il primo rateo degli interessi è stato percepito), il valore attuale delle obbligazioni. A tale ultimo riguardo la Banca , nelle difese, senza che sia stata svolta una qualche contestazione, indica il valore di mercato di tali titoli, secondo i prezzi praticati da Capitalia, Caboto e Aston Bond. Il prezzo praticato da questi soggetti (rispettivamente 4,48, 2,00 e 2,00 per l'acquisto, 10,98, 7,00 e 15,00 per la vendita), individua un'utilità - ancorché del tutto esigua rispetto all'investimento - che va portata a decurtazione del danno risarcendo.

Pertanto, tenuto conto di tali componenti (investimento iniziale, cedola riscossa di € 6.032,10, valore residuo e attuale delle obbligazioni, sulla base di una media delle quotazioni, nonché del rendimento derivante dall'investimento - più prudentiale - in titoli di Stato, all'epoca intorno al 4%) reputa la Corte che debba liquidarsi l'importo di € 109.400,00, con gli interessi di legge dalla data della domanda al saldo. Alcuni elementi sono proposti a spiegazione e supporto dell'ulteriore richiesta della rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza:


condanna Credito Valtellinese Scarl al pagamento – a titolo risarcitorio – dell'importo di € 109.400,00, con gli interessi di legge dal 18 novembre 2004 al saldo, oltre alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano a favore di ~~_____~~ in complessivi € 14.069,00 , come da nota spese, , per questo grado di giudizio , e in € 12,325,00, di cui € 628,00 per esborsi, per il primo grado; oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

IL CASO.it

Milano, 29 novembre 2006

il consigliere est.

Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Concetta Melidona

CORTE D'APPELLO di MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 19 DIC. 2006



IL CANCELLIERE C1
Concetta Melidona

